

## CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 8 DEL 28 FEBBRAIO 2020

### LA SETTIMANA IN BREVE

---

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

### LA SCHEDA INFORMATIVA

---

- **CORONAVIRUS: CONSEGUENZE FISCALI**

In seguito alla diffusione del COVID-19 (Coronavirus) sono stati sospesi adempimenti e versamenti fiscali nei Comuni ricadenti nelle zone rosse. Inoltre, Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato con alcune indicazioni in merito ai servizi disponibili gratuitamente online.

Pagina 5

- **CORONAVIRUS: CONSEGUENZE PER IL LAVORO**

Il Coronavirus ha avuto ricadute nel mondo del lavoro: tra obblighi, diritti e doveri vediamo quali novità sono state approvate per far fronte all'emergenza.

Pagina 9

- **MILLEPROROGHE: LE NOVITÀ DEL DECRETO**

E' stato definitivamente approvato il cd. Decreto Milleproroghe contenente molte novità. Dalla disciplina per i monopattini elettrici, alla proroga del bonus verde: ecco cosa cambia.

Pagina 13

## AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

---

- **LE IMPORTAZIONI**

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo la disciplina e gli aggiornamenti normativi relativi alle importazioni, con particolare riguardo all'IVA.

Pagina 18

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 23

## SCADENZARIO

---

- **SCADENZARIO DAL 28.02.2020 AL 13.03.2020**

Pagina 25

## LA SETTIMANA IN BREVE

*Gentili Clienti,*

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

*Scontrino elettronico 2020: nuova circolare delle Entrate sui corrispettivi*

È stata pubblicata dall'Agenzia delle Entrate la circolare 3/E del 22 febbraio 2020 con chiarimenti in merito alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. In particolare, è stato chiarito che:

- ◆ Nel caso in cui il "pagamento" avvenga tramite l'utilizzo dei buoni pasto, alla ricezione del ticket il commerciante è tenuto a memorizzare il corrispettivo e ad emettere comunque il documento commerciale.
- ◆ nei primi sei mesi di entrata in vigore dell'obbligo di non si applicano le sanzioni nel caso in cui, liquidata correttamente l'imposta, si proceda all'invio dei dati entro il mese successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione.

Inoltre, in merito al credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento di registratori telematici la circolare dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che:

- ◆ l'acquisto e l'adattamento riguarda sia i modelli nuovi di registratori telematici dei corrispettivi che quelli usati.
- ◆ possono fruire della agevolazione anche coloro che utilizzano il registratore telematico, sostengono la spesa per l'acquisto o l'adeguamento dello strumento elettronico nel 2019 e nel 2020 e ne divengono eventualmente proprietari in un secondo momento, come nel caso dell'utilizzo in leasing.

### **Stampati fiscali: invio dati 2019 entro il 2 marzo 2020**

I soggetti autorizzati alla diffusione degli stampati fiscali, quali tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati riguardanti le riforniture degli stampati fiscali effettuate nell'anno precedente. Quest'anno, il termine ultimo per la trasmissione dei dati relativi al 2019, è il 2 marzo 2020, essendo il 29 febbraio 2020 un sabato.

*Agevolazioni "prima casa": applicabili anche alla seconda pertinenza?*

Nel caso in cui si acquisti un immobile beneficiando delle agevolazioni "prima casa" e successivamente si acquisti un secondo garage da unire al primo, non è possibile godere nuovamente dei benefici fiscali. Ciò è quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate con Risposta n. 66 del 20 febbraio 2020.

*Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio*

*Capitale sociale € 20.000,00 i.v. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005*

*Tel 06-56559912 · [www.revisionepmi.it](http://www.revisionepmi.it) · E-mail: [info@revisionepmi.it](mailto:info@revisionepmi.it) · P.E.C. [revisionepmisrl@legalmail.it](mailto:revisionepmisrl@legalmail.it)*

### **Beni finiti con IVA al 4%: rientrano ringhiere, recinzioni e tettoie**

Si considerano "beni finiti" e quindi soggetti ad aliquota IVA agevolata al 4% le ringhiere per balcone e per recinzioni, le tettoie per balconi e terrazze purchè mantengano la propria individualità e autonomia funzionale. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 71 del 21 febbraio 2020.

### **Cedolino pensione: nuovo servizio INPS**

Con il messaggio 645 del 20.2.2020 INPS ha informato di un nuovo servizio online sul cedolino della pensione, il documento nel quale sono riportate le componenti interne dell'assegno mensile posto in pagamento. Il servizio prevede la pubblicazione, sul sito internet dell'Istituto, delle principali informazioni riferite al rateo di pensione posto mensilmente in pagamento, con un diverso livello di dettaglio in ragione dei differenti destinatari.

Per quanto riguarda le recenti sentenze della giurisprudenza segnaliamo quella della Corte di Cassazione 1298 del 22 gennaio 2020 dove è stato ribadito che l'attività di accertamento bancario fondato sulle movimentazioni dei conti correnti cointestati è pienamente legittimo. È stata infatti affermata la presunzione secondo la quale, i movimenti bancari operati su C/C di soggetti legati al contribuente possano essere associati a quest'ultimo che, conseguentemente, può subire un accertamento per maggior reddito rispetto a quello dichiarato, salvo che lo stesso non fornisca la prova contraria.

Concludiamo informando che dal 27 aprile all'11 giugno è possibile presentare l'offerta per l'asta di 386 lotti (10.000 ettari di terreno) gestiti da Ismea tramite la Banca delle terre agricole. Gli incentivi all'acquisto sono rivolti ai giovani agricoltori e prevedono anche mutui di 30 anni al 100% con finanziamenti agevolati.

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

ERRATA CORRIGE. Si segnala un refuso nella scheda contributi artigiani e commercianti nella Circolare settimanale 7/2020, alla sezione "Regime contributivo agevolato". La frase corretta è la seguente:

- ◆ I soggetti che hanno intrapreso nel 2019 una nuova attività d'impresa per la quale intendono beneficiare nel 2020 del regime agevolato; il termine è fissato per il **28 febbraio 2020** (anziché il 29 febbraio come erroneamente indicato).

Ecco il link per scaricare la circolare corretta. [Circolare Settimanale per lo Studio 7 – 21.02.2020](#)

**OGGETTO: CORONA VIRUS E CONSEGUENZE FISCALI**

In relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione della COVID-19 (Coronavirus), e in osservanza delle disposizioni adottate dal Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalle Regioni, dall'Agenzia delle Entrate e dall'ente per la riscossione dei tributi, sono stati adottati una serie di provvedimenti per rispondere in maniera tempestiva alla crisi.

In questa scheda un riepilogo dei cambiamenti in atto a causa della diffusione del Coronavirus.

<b>CORONAVIRUS E CONSEGUENZE FISCALI</b>	
<b>PREMESSA</b>	<p>L'emergenza causata dalla diffusione del virus COVID-19, il Coronavirus, ha comportato l'adozione di misure eccezionali in tutto lo Stato e in particolare modo, per i territori maggiormente colpiti.</p> <p>Di seguito vediamo le misure previste dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e i servizi che possono essere richiesti online all'Agenzia delle Entrate e da Agenzia delle Entrate-Riscossione così da evitare di recarsi agli uffici.</p>
<b>DECRETO MEF</b>	<p>Con il comunicato Stampa N° 36 del 24/02/2020 è stato annunciato che il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha firmato <b>il decreto ministeriale che interviene sugli adempimenti a carico dei contribuenti residenti nelle zone interessate</b> dal Decreto della Presidenza del Consiglio, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'<b>emergenza dal virus Covid-19</b>.</p> <p>Pertanto, per i contribuenti e le imprese residenti o che operano negli undici comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus vengono sospesi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ i versamenti delle imposte</li><li>◆ i versamenti delle ritenute</li><li>◆ gli adempimenti tributari</li><li>◆ le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi.</li></ul> <p> Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.48 del 26 febbraio 2020 <b>riguarda i versamenti e gli adempimenti scadenti nel periodo compreso fra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020.</b></p>

<b>LOMBARDIA</b>	Bertonico (LO)
	Casalpusterlengo (LO)
	Castelgerundo (LO)
	Castiglione D'Adda (LO)
	Codogno (LO)
	Fombio (LO)
	Maleo (LO)
	San Fiorano (LO)
	Somaglia (LO)
	Terranova dei Passerini (LO)
	<b>VENETO</b>

Per limitare la diffusione del contagio del Coronavirus, Agenzia delle Entrate ha invitato tutti gli utenti ad utilizzare i servizi telematici delle Entrate. In particolare, i servizi fiscali offerti dall'Agenzia delle Entrate e da Agenzia Entrate – Riscossione senza previa registrazione degli utenti sono i seguenti:

<b>COMUNICATO AGENZIA DELLE ENTRATE</b>	<b>AGENZIA DELLE ENTRATE E AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE: SERVIZI SENZA REGISTRAZIONE</b>	Richiesta del duplicato Tessera Sanitaria e Codice Fiscale
		Calcolo del bollo in base alla targa o ai dati del veicolo e controllo dei pagamenti
		Calcolo dell'addizionale erariale sulle tasse automobilistiche (superbollo)
		Calcolo delle rate in seguito a controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni
		Calcolo degli importi per la tassazione degli atti giudiziari
		Compilazione e stampa del modello F23
		Controllo dei contrassegni telematici
		Controllo delle partite Iva comunitarie
		Verifica del codice fiscale
		Verifica della partita Iva
		Verifica dei documenti con "glifo" inviati dall'Agenzia
		Verifica ricevuta dichiarazione di intento
		Prenotazione appuntamenti
		Prenotazione di richiamata
		Elimina code online
		Ricerca del codice identificativo dei contratti di locazione
Ricerca professionisti abilitati all'apposizione del visto di		

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · [www.revisionepmi.it](http://www.revisionepmi.it) · E-mail: [info@revisionepmi.it](mailto:info@revisionepmi.it) · P.E.C. [revisionepmisrl@legalmail.it](mailto:revisionepmisrl@legalmail.it)

		conformità
		Trova l'ufficio
	<b>AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE</b>	Effettuare i pagamenti on line
		Prenotare un ticket da utilizzare presso gli sportelli
		Trovare lo sportello più vicino
	<b>CHI DISPONE DEL PIN DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, DELLA CARTA NAZIONALE SERVIZI O DI SPID O DELL'INPS LIMITATAMENTE AI SERVIZI DI RISCOSSIONE</b>	FiscOnline- Per inviare la dichiarazione dei redditi, registrare un contratto d'affitto, pagare imposte, tasse e contributi, comunicare le coordinate del conto bancario o postale per l'accredito dei rimborsi, accedere al Cassetto fiscale
		Civis - Servizio riservato agli intermediari abilitati al servizio Entratel e ai contribuenti abilitati al servizio Fisconline per assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, sugli avvisi telematici e le cartelle di pagamento, richiesta modifica delega F24, istanze autotutela locazioni, assistenza per controllo formale della dichiarazione, assistenza sulle comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo
		Dichiarazione di successione telematica- La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione. La dichiarazione può essere presentata direttamente dal contribuente tramite i servizi telematici o tramite un intermediario abilitato
		Siatel - Servizio riservato a Comuni, Regioni, ed altri Enti per l'accesso ai dati anagrafici, alle dichiarazioni dei redditi e agli atti del registro dei contribuenti
		Docfa e Pregeo sono i servizi telematici per la presentazione degli atti di aggiornamento di fabbricati e terreni predisposti dai professionisti tecnici abilitati (architetti, ingegneri, agronomi, geometri, periti edili).
	<b>PER AGENZIA ENTRATE – RISCOSSIONE</b>	Controlla la tua situazione per verificare le cartelle a partire dall'anno 2000, pagare, controllare le rateizzazioni e le procedure in corso
		Paga cartelle e avvisi
		Rateizza il debito
Richiedi la sospensione se ritieni non dovuto quanto richiesto in cartella		
<b>SOSPESI GLI SPORTELLI DI</b>	In seguito all'ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Presidente	

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · [www.revisionepmi.it](http://www.revisionepmi.it) · E-mail: [info@revisionepmi.it](mailto:info@revisionepmi.it) · P.E.C. [revisionepmisrl@legalmail.it](mailto:revisionepmisrl@legalmail.it)

<p><b>AGENZIA DELLE ENTRATE NELLE ZONE COLPITE DAL VIRUS</b></p>	<p>della Regione Lombardia, lo sportello dell'Agenzia di Codogno (LO), con sede in Via Roma 35, rimarrà chiuso a partire da lunedì 24 febbraio e fino a nuova comunicazione. Analoga chiusura interesserà lo sportello di Lodi di Agenzia entrate – Riscossione ubicato in Corso Umberto I, 25.</p> <p>Inoltre, in considerazione della sospensione dallo svolgimento delle attività lavorative dei dipendenti dell'Agenzia delle Entrate e di Agenzia Entrate - Riscossione che lavorano, o che sono residenti o domiciliati nei comuni di Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, in Provincia di Lodi, e nel comune di Vo' Euganeo, in Provincia di Padova, <b>i servizi</b> delle Agenzie erogati presso gli uffici e gli sportelli ubicati in Lombardia e Veneto <b>potrebbero subire dei rallentamenti.</b></p>
--	--

**OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS E GESTIONE AZIENDALE**

Con la pubblicazione di due decreti della presidenza del consiglio dei ministri ([DPCM 23.2.2020](#) e [DPCM 25.2.2020](#)) sono state fornite dal Governo indicazioni per la gestione delle attività lavorative nei Comuni e nelle Regioni interessati dal contagio da COVID 19 (cd Coronavirus). Si attende anche un decreto del Ministero del Lavoro per l'applicazione della Cassa integrazione e del Fondo di integrazione salariale per le aziende interessate e di una indennità per i lavoratori autonomi, già preannunciate dalla Ministra Catalfo.

Vediamo in questa scheda **gli obblighi e i divieti previsti** in particolare nelle due zone:

- ◆ ROSSA (Comuni inizialmente sede di focolai di contagio) e
- ◆ GIALLA (Regioni del Nord Italia in cui si è verificato il maggior numero di casi),

comprese le attività degli **uffici INPS e INAIL**

Riepiloghiamo inoltre **alcune indicazioni per la gestione dell'emergenza in azienda e delle assenze del personale in questo periodo**, sulla base della normativa applicabile.

Va tenuto conto che la situazione è in continua evoluzione e le informazioni possono essere superate da provvedimenti successivi.

<b>EMERGENZA CORONAVIRUS NELLE AZIENDE</b>	
<b>ZONA ROSSA : CHIUSURA E OBBLIGO DI QUARANTENA</b>	<p>Il DPCM 23.2.2020 ha previsto nei seguenti comuni sede di focolai di Coronavirus: Bertonico; Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini e Vo' Euganeo, le seguenti misure:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. divieto di accesso al Comune o alle aree considerate a rischio.</li><li>2. sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, e di ogni forma di riunione in un luogo pubblico o privato,</li><li>3. sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, salvo le attività formative svolte a distanza.</li><li>4. sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura</li><li>5. sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatti salvi i servizi essenziali e di pubblica utilità.</li><li>6. quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva</li><li>7. obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, <b>di comunicare tale circostanza all'azienda sanitaria</b></li></ol>

*Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio*

*Capitale sociale € 20.000,00 i.v. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005*

*Tel 06-56559912 · [www.revisionepmi.it](http://www.revisionepmi.it) · E-mail: [info@revisionepmi.it](mailto:info@revisionepmi.it) · P.E.C. [revisionepmisrl@legalmail.it](mailto:revisionepmisrl@legalmail.it)*

	<p>competente per l'adozione della misura di <b>permanenza domiciliare fiduciaria</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità <b>e dei servizi pubblici essenziali</b>;</li> <li>9. limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestri, aereo, marittimo, ferroviario;</li> <li>10. sospensione delle attività lavorative per le imprese, <b>tranne quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità</b>, tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza;</li> <li>11. sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell'area interessata, anche se svolte fuori dal comune o dall'area indicata.</li> </ol> <p> Alcune delle misure sono state previste anche per i territori delle regioni <b>Lombardia e Veneto</b> da ordinanze dei presidenti di Regione.<sup>1</sup></p> <p> Il divieto di manifestazioni sportive <b>aperte al pubblico</b> è attivo anche nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Piemonte, sempre fino al 1° marzo 2020.</p>
<p><b>SEMPLIFICAZIONE PER LO SMART WORKING</b></p>	<p>Il secondo decreto del Presidente del Consiglio 25.2.2020 ha previsto che <b>la modalità di lavoro agile è applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020</b>, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi di legge, <b>anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa<sup>2</sup> e senza deposito dell'accordo sul sito ministeriale</b>, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa <b>nelle Regioni</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Emilia-Romagna,</b></li> <li>◆ <b>Friuli Venezia Giulia,</b></li> <li>◆ <b>Lombardia,</b></li> <li>◆ <b>Piemonte,</b></li> <li>◆ <b>Veneto</b></li> <li>◆ <b>Liguria,</b></li> </ul> <p><b>e anche per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori</b> da tali territori.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ La comunicazione al Ministero del Lavoro può avvenire con <b>dichiarazione autocertificata completa</b> dei dati anagrafici del lavoratore e codice fiscale, senza la procedura di deposito telematico.</li> <li>◆ <b>Gli obblighi di informare i lavoratori</b> in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 della legge 22 .5.2017, n. 81), possono essere assolti in via telematica</li> </ul>

<sup>1</sup> [Ordinanza Regione Veneto 23.2.2020; Ordinanza Regione Lombardia del 23 .2.2020](#)

<sup>2</sup> legge 22 maggio 2017, n. 81;

*Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio*

*Capitale sociale € 20.000,00 i.v. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005*

*Tel 06-56559912 · [www.revisionepmi.it](http://www.revisionepmi.it) · E-mail: [info@revisionepmi.it](mailto:info@revisionepmi.it) · P.E.C. [revisionepmisrl@legalmail.it](mailto:revisionepmisrl@legalmail.it)*

	<p>(quindi <b>con semplice e -mail</b> al dipendente) anche ricorrendo a modello disponibile sul sito INAIL . <a href="#">Qui il fac-simile</a> .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Si ricorda che dopo il 15 marzo 2020, sempre che non intervengano ulteriori provvedimenti in materia, sarà necessario ricorrere alle modalità ordinarie previste per lo smart-working dalla l.81/2017.</li> </ul>
<p><b>OBBLIGHI DI SICUREZZA</b></p>	<p>Nelle regioni interessate dal DPCM 25.2.2020, sono da prevedere in azienda, a norma del DLGS 81/2008, <b>misure straordinarie per tutelare l'integrità fisica dei dipendenti</b>, in collaborazione con il medico competente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ revisione delle procedure con intensificazione delle attività di pulizia,</li> <li>◆ messa a disposizione di presidi medici come mascherine e disinfettanti per le mani e le superfici</li> <li>◆ adeguamento del documento di valutazione dei rischi, con riferimento al rischio biologico</li> <li>◆ riduzione di trasferte e riunioni con utilizzo di modalità di comunicazione alternative (teleconferenze, Skipe ecc.)</li> <li>◆ valutazioni adeguate devono essere fatte su clienti e fornitori in arrivo da zone a rischio.</li> </ul>
<p><b>FERIE E ASSENZE DEI LAVORATORI</b></p>	<p>Nel caso in cui <b>l'attività aziendale venga sospesa per ordine dell'autorità pubblica</b>, si tratta di assenze non imputabili al datore di lavoro quindi <b>il datore di lavoro non è obbligato a pagare la retribuzione</b> né a versare i contributi. I datori di lavoro che rientrano nelle aree interessate potranno richiedere l'intervento di cassa integrazione guadagni e Fondo integrazione salariale. Il Governo sta mettendo a punto un decreto ad hoc, annunciato per sabato 29 febbraio 2020.</p> <p><b>Per le zone non interessate da provvedimenti delle autorità</b> se l'azienda decide di propria iniziativa, di sospendere l'attività lavorativa, <b>la retribuzione è comunque dovuta</b>, a meno che non si dimostri un concreto rischio di contagio che renda inevitabili misure di sanificazione degli ambienti.</p> <p><b>L'assenza di un lavoratore che decida autonomamente di non andare al lavoro</b> per paura del contagio non è giustificata quindi viene perso il diritto alla retribuzione.</p> <p>I <b>lavoratori posti in quarantena preventiva dalle autorità sanitarie</b> sono da considerarsi sottoposti a trattamento sanitario e, pertanto, le assenze saranno disciplinate secondo le previsioni, di legge e contrattuali, che riguardano l'assenza per malattia, con le conseguenti <b>tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro</b>.</p> <p>I datori di lavoro non interessati da ordinanze restrittive possono ricorrere anche <b>all'utilizzo di ferie e permessi imposti ai dipendenti ma nei limiti temporali previsti dalla contrattazione collettiva</b>.</p>

<p><b>ATTIVITA' UFFICI INPS E INAIL</b></p>	<p>Anche le attività degli istituti nazionali di previdenza INPS e contro gli infortuni INAIL sono limitate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>in Lombardia sportelli e ambulatori Inail chiusi al pubblico</b> misura precauzionale per il contenimento dell'infezione, ma le sedi restano operative ed è garantito il funzionamento dei canali telematici e telefonici</li> <li>◆ <b>le Agenzie territoriali INPS</b> di Codogno (LO) e di Este (PD), nonché il Punto INPS di Mirano (VE), resteranno chiusi fino a nuova comunicazione.</li> <li>◆ Per le <b>strutture INPS della Lombardia</b>, in considerazione dell'elevato numero di contagi sarà concordata con le autorità competenti l'eventuale sospensione dei servizi allo sportello. In <b>Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna</b>: sarà garantito il solo servizio di "sportello veloce" con possibilità di contingentamento del numero degli accessi</li> <li>◆ <b>Sono sospese visite assistenziali e previdenziali presso le UOC/UOST medico-legali, che saranno ricalendarizzate a partire dal 9 marzo 2020.</b> Saranno esaminate sole domande di invalidità civile e handicap</li> <li>◆ <b>Sono sospese fino al 8 marzo 2020 le visite mediche di controllo domiciliare e ambulatoriale.</b></li> </ul>
---	---

**OGGETTO: NOVITÀ DECRETO MILLEPROROGHE**

Vediamo di seguito le principali novità fiscali contenute nel Decreto Milleproroghe, dopo la sua conversione in legge. Dallo slittamento dei termini per la nomina degli organi di controllo nelle srl alla proroga anche per il 2020 del cd. Bonus verde, la detrazione per giardini e terrazze. In questa scheda riepiloghiamo le novità.

NOVITÀ DECRETO MILLEPROROGHE	
<b>PREMESSA</b>	Approvato al rush finale, il cd. Decreto Milleproroghe (DL 169/2019) porta con sé molte novità. Di seguito vediamo le principali.
<b>RISCOSSIONE TASSA AUTOMOBILISTICA</b>	<p>Gli <b>utilizzatori dei veicoli in locazione a lungo termine senza conducente</b> potranno <b>pagare la tassa automobilistica sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo Pubblico Registro Automobilistico</b>. Inoltre, si dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <i>la <b>proroga al 31.07.2020</b> – senza sanzioni e senza interessi - per il pagamento della tassa automobilistica, con riferimento ai veicoli in locazione a lungo termine senza conducente, relativamente ai periodi tributari in scadenza nel <b>primo semestre 2020</b>;</i></li> <li>◆ <i>che i dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica siano acquisiti dal sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico e confluiscono negli archivi dell'Agenzia delle entrate, delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.</i></li> </ul>
<b>ACCISA SIGARI</b>	Viene <b>prorogata al 1° gennaio 2021 l'entrata in vigore della nuova aliquota di base per il calcolo dell'accisa sui sigari</b> . Dal 1° gennaio 2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Milleproroghe l'aliquota dovuta resta quella prevista dalla Legge di Bilancio 2019, pari al 23,5%.
<b>CEDOLARE SECCA COMUNI COLPITI DA EVENTI CALAMITOSI</b>	Viene esteso ai <b>comuni per i quali sia stato</b> deliberato (nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Milleproroghe), <b>lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi</b> , ossia: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <i>calamità naturali;</i></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ catastrofi;</li> <li>◆ o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;</li> </ul> <p>la <b>possibilità per i locatori di applicare il regime della c.d. cedolare secca al 10%</b> (anziché al 15%), per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato. <b>Per l'anno 2020 l'agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.</b></p> <p><b>L'aliquota agevolata del 10%</b> si estende anche ai <b>contratti di locazione stipulati nei comuni colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia</b>, in cui sia stata individuata una <b>zona rossa</b> tramite ordinanza sindacale<sup>3</sup>.</p>						
<p><b>NOMINA ORGANI DI CONTROLLO</b></p>	<p>Viene <b>prorogato il termine entro il quale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le società a responsabilità limitata,</li> <li>◆ le società cooperative</li> </ul> <p>sono tenute alla <b>prima nomina del revisore o degli organi di controllo</b>, in ottemperanza alle modifiche apportate dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Con tale disposizione il termine slitta dal 16 dicembre 2019 alla <b>data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019.</b></p>						
<p><b>BONUS VERDE</b></p>	<p><b>Viene</b> prorogata per l'anno 2020 la detrazione del 36% sulle spese documentate - <b>fino a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo</b> - per interventi relativi alla sistemazione a verde <b>di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.</b></p>						
<p><b>INCENTIVI ACQUISTI MOTOVEICOLI ELETTRICI O IBRIDI</b></p>	<p>Viene <b>esteso anche al 2020 il contributo per l'acquisto di motoveicoli ibridi o elettrici.</b> Oltre alla proroga vengono previste anche alcune modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <i>l'ecobonus per le auto elettriche è ammesso anche per la rottamazione di veicoli c.d. "Euro 0", contestuale all'acquisto del veicolo elettrico. Ante modifica, invece, il contributo maggiorato era previsto solo in caso di rottamazione di autoveicoli omologati Euro 1, 2, 3, 4;</i></li> <li>◆ <i>si abbassa, da 70 a 60 gr/Km, la soglia massima di emissione di CO2 prevista per poter fruire dell'ecobonus per l'acquisto di veicoli, escludendo dal contributo i veicoli ibridi con più alte emissioni di CO2.</i></li> </ul> <table border="1" data-bbox="493 1794 1406 1868"> <thead> <tr> <th data-bbox="493 1794 778 1868">CO2 G/KM</th> <th data-bbox="778 1794 1091 1868">CONTRIBUTO CON CONTESTUALE</th> <th data-bbox="1091 1794 1406 1868">CONTRIBUTO SENZA ROTTAMAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	CO2 G/KM	CONTRIBUTO CON CONTESTUALE	CONTRIBUTO SENZA ROTTAMAZIONE			
CO2 G/KM	CONTRIBUTO CON CONTESTUALE	CONTRIBUTO SENZA ROTTAMAZIONE					

<sup>3</sup> Si tratta dei comuni colpiti dagli eventi sismici: del 24 agosto 2016, (elencati nell'Allegato 1 del D.L. n. 189 del 2016); del 26 e del 30 ottobre 2016 (elencati nell'Allegato 2 del citato D.L. n. 189); del 18 gennaio 2017 (elencati nell'Allegato 2-bis del citato D.L. n. 189).

		ROTTAMAZIONE	
		0-20	4.000
		21-60 (ANZICHÉ 21-70)	1.500
<b>PROROGA AGEVOLAZIONE RIAPERTURA/AMPLI AMENTO ATTIVITA' COMMERCIALI</b>	<p>Per l'anno 2020 è stato prorogato dal 28 febbraio al 30 settembre, il termine massimo per presentare al Comune la richiesta di accesso alle agevolazioni per la <b>riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, chiuse da almeno 6 mesi, ubicati in comuni fino a 20.000 abitanti.</b></p> <p>L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo pari ai tributi comunali pagati dall'esercente nel corso dell'anno e viene corrisposta per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento e per i 3 anni successivi, per un totale di 4 anni.</p>		
	<p>E' stata slittata di 2 anni l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato pertanto le nuove modalità di svolgimento delle prove entreranno in vigore a partire dalla sessione d'esame 2022.</p>		
<b>ESAME DI STATO ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE FORENSE</b>	<p>Sono stati modificati i termini per adeguare alle disposizioni di prevenzione incendi alcune categorie di strutture ricettive turistico-alberghiere. In particolare, vengono differiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le attività ricettive turistico/alberghiere con oltre 25 posti letto devono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi</li> <li>◆ 30 giugno 2020 il termine entro il quale tali strutture devono presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, la SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno 4 delle seguenti prescrizioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ resistenza al fuoco delle strutture;</li> <li>✓ reazione al fuoco dei materiali;</li> <li>✓ compartimentazioni;</li> <li>✓ corridoi;</li> <li>✓ scale;</li> <li>✓ ascensori e montacarichi;</li> <li>✓ impianti idrici antincendio;</li> <li>✓ vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;</li> <li>✓ vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;</li> <li>✓ locali adibiti a deposito.</li> </ul> </li> <li>◆ al 30 giugno 2022 il termine entro il quale le strutture ricettive turistico-</li> </ul>		
<b>DISPOSIZIONI ANTIINCENDIO</b>			

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · [www.revisionepmi.it](http://www.revisionepmi.it) · E-mail: [info@revisionepmi.it](mailto:info@revisionepmi.it) · P.E.C. [revisionepmisrl@legalmail.it](mailto:revisionepmisrl@legalmail.it)

	<p>alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, nonché quelle ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, devono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale.</p>
<p><b>COMUNICAZIONE SIAN PRODOTTI LATTIERO CASEARI TRIMESTRALE</b></p>	<p><i>È stato previsto che le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino devono registrare trimestralmente (e non più mensilmente) nella banca dati del SIAN, i quantitativi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ di ciascun prodotto fabbricato,</li> <li>◆ i quantitativi di ciascun prodotto ceduto</li> <li>◆ le relative giacenze di magazzino.</li> </ul>
<p><b>MONOPATTINI ELETTRICI</b></p>	<p><i>Viene prorogata di un anno la sperimentazione in merito alla circolazione di</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ segway,</li> <li>◆ hoverboard e</li> <li>◆ monowheel.</li> </ul> <p><i>In generale, sono considerati velocipedi i <b>monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere</b>, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 Kw, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel DM n. 229 del 4 giugno 2019.</i></p> <p> <i>Chiunque circoli con un monopattino avente caratteristiche tecniche diverse è soggetto alla sanzione amministrativa da 100 a 400 euro, e alla confisca dello stesso qualora abbia un motore termico o un motore elettrico potenza nominale continua superiore a 2 Kw.</i></p> <p><i>La norma prevede che i monopattini elettrici:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ possono essere condotti solo da chi abbia compiuto 14 anni di età</li> <li>◆ possono circolare esclusivamente <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h (se è consentita la circolazione dei velocipedi)</li> <li>✓ sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile (esclusivamente all'interno della medesima);</li> </ul> </li> <li>◆ non possono superare la velocità di 25 km/h quando circolano sulla</li> </ul>

	<p>carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati ma possono essere solo condotti o trasportati a mano da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione.</li> </ul> <p>La violazione suddette disposizione comporta una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro.</p> <p> Qualora si circoli con un veicolo atipico per il quale non siano state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali è prevista invece una sanzione amministrativa da 200 a 800 euro, cui consegue la confisca del veicolo e distruzione dello stesso.</p> <p>La norma introduce anche alcune regole generali:</p> <table border="1" data-bbox="389 882 1303 1346"> <thead> <tr> <th>REGOLE GENERALI MONOPATTINI ELETTRICI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obbligo di casco protettivo per i minorenni</td> </tr> <tr> <td>Obbligo di giubbotto o bretelle retroriflettenti mezz'ora dopo il tramonto, tutto il periodo dell'oscurità e di giorno ogni qualvolta sia richiesto dalle condizioni atmosferiche</td> </tr> <tr> <td>Obbligo di procedere in fila indiana e mai affiancati</td> </tr> <tr> <td>Divieto di trasporto di altre persone, oggetti o animali</td> </tr> <tr> <td>Divieto di trainare veicoli o di farsi trainare da veicoli o animali</td> </tr> <tr> <td>Obbligo di mantenere entrambe le mani sul manubrio se non per segnalare una svolta</td> </tr> </tbody> </table>	REGOLE GENERALI MONOPATTINI ELETTRICI	Obbligo di casco protettivo per i minorenni	Obbligo di giubbotto o bretelle retroriflettenti mezz'ora dopo il tramonto, tutto il periodo dell'oscurità e di giorno ogni qualvolta sia richiesto dalle condizioni atmosferiche	Obbligo di procedere in fila indiana e mai affiancati	Divieto di trasporto di altre persone, oggetti o animali	Divieto di trainare veicoli o di farsi trainare da veicoli o animali	Obbligo di mantenere entrambe le mani sul manubrio se non per segnalare una svolta
REGOLE GENERALI MONOPATTINI ELETTRICI								
Obbligo di casco protettivo per i minorenni								
Obbligo di giubbotto o bretelle retroriflettenti mezz'ora dopo il tramonto, tutto il periodo dell'oscurità e di giorno ogni qualvolta sia richiesto dalle condizioni atmosferiche								
Obbligo di procedere in fila indiana e mai affiancati								
Divieto di trasporto di altre persone, oggetti o animali								
Divieto di trainare veicoli o di farsi trainare da veicoli o animali								
Obbligo di mantenere entrambe le mani sul manubrio se non per segnalare una svolta								
<p><b>INCENTIVI IMPIANTI DI BIOGAS</b></p>	<p>Vengono prorogati per il 2020 gli <b>incentivi per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas</b>, con potenza elettrica non superiore a 300 kW, e <b>facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola o di allevamento</b>, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80% da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20% da loro colture di secondo raccolto<sup>4</sup>.</p>							

<sup>4</sup> Art. 1 comma 954 L. 145/2018.

## LE IMPORTAZIONI

### INTRODUZIONE

L'articolo 1, del DPR 633/72<sup>5</sup> dispone che "l'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate".

Tale norma, quindi, oltre ad individuare i requisiti necessari per considerare un'operazione all'interno del campo dell'IVA, stabilisce **che l'imposta sul valore aggiunto si applica sulle importazioni da chiunque effettuate**. Di conseguenza, l'importazione è considerata imponibile ai fini dell'IVA ed alla stessa si applicano tutte le regole applicabili alle operazioni imponibili e previste dalla normativa IVA. Agli effetti dell'IVA costituiscono importazioni:

- ◆ Le operazioni di immissione in libera pratica;
- ◆ Le operazioni di perfezionamento attivo;
- ◆ Le operazioni di ammissione temporanea di beni destinati a essere riesportati "tal quali e che, in base alle disposizioni comunitarie, non fruiscono dell'esenzione totale dei dazi all'importazione;
- ◆ Le operazioni di immissione in consumo di beni provenienti dal Monte Athos, dalle Isole Canarie, dai Dipartimenti francesi d'oltremare, dal comune di Campione d'Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano.

### INDICE DELLE DOMANDE

1. Quando effettuo un'importazione vi sono **norme particolari da seguire per la detrazione dell'IVA?**
2. Quali **aliquote IVA** è necessario applicare alle importazioni?
3. Come si applica l'IVA ai **beni extra UE** immessi in un deposito IVA?
4. Gli **esportatori abituali** possono effettuare importazioni senza IVA?
5. Qual è la **base imponibile di un'operazione di importazione?**
6. Ho la fattura del fornitore estero della merce e la bolletta doganale: quale **documento registro ai fini IVA?**

<sup>5</sup> La normativa all'interno del D.P.R. 633/72 che regola tali operazioni è il Titolo V rubricato "Importazioni", dall'articolo 67 al 70.  
*Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio*

*Capitale sociale € 20.000,00 i.v. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005*

*Tel 06-56559912 · [www.revisionepmi.it](http://www.revisionepmi.it) · E-mail: [info@revisionepmi.it](mailto:info@revisionepmi.it) · P.E.C. [revisionepmisrl@legalmail.it](mailto:revisionepmisrl@legalmail.it)*

## DOMANDE E RISPOSTE

### D.1. QUANDO EFFETTUA UN'IMPORTAZIONE VI SONO NORME PARTICOLARI DA SEGUIRE PER LA DETRAZIONE DELL'IVA?

**R.1.** La detrazione dell'IVA assolta per le operazioni di importazione segue le medesime regole previste, a livello generale dall'art. 19 del D.P.R. 633/72; per cui, non vi sono regole particolari da seguire, bisogna rifarsi alla normativa generale.

### D.2. QUALI ALIQUOTE IVA È NECESSARIO APPLICARE ALLE IMPORTAZIONI?

**R.2.** Ai beni importati l'IVA si applica con le medesime aliquote previste per le cessioni di beni interne (R.M. n. 469/E del 2008). Vi è unicamente la particolarità delle importazioni di oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione che vengono assoggettate al 10% (n. 127-septiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/72).

### D.3. COME SI APPLICA L'IVA AI BENI EXTRA UE IMMESSI IN UN DEPOSITO IVA IN ITALIA?

**R.3.** Per i beni di provenienza extra UE immessi in libera pratica in Italia, in alternativa all'effettuazione di un'importazione, è possibile l'immissione della merce in un deposito IVA. In tal caso, in dogana viene emessa la bolla doganale, vengono liquidati i dazi ma non viene assoggettata ad IVA la merce in quanto l'imposta sarà applicata al momento di uscita dei beni dal deposito.

### D.4. GLI ESPORTATORI ABITUALI POSSONO EFFETTUARE IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IVA?

**R.4.** L'art. 68 del D.P.R. n. 633/72 individua le operazioni di importazione per le quali l'imposta sul valore aggiunto non deve essere applicata. Il caso più frequente è quello delle **importazioni realizzate dai c.d. esportatori abituali**. Infatti, tali operazioni così come dispone l'articolo citato, **non sono assoggettate ad IVA**.

Si evidenzia che tali importazioni saranno assoggettate a questo trattamento IVA fino al limite del plafond e la lettera d'intento dovrà essere presentata in dogana.

Su questo ultimo punto si segnala che il D.L. n. 34 del 2019 ha cambiato la formulazione dell'art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. n. 746 del 1983 dove viene specificato che la dichiarazione di intento può riguardare anche più operazioni. Infatti, non viene più prevista la locuzione "tra le stesse parti".

La modifica rispecchia quanto già aveva avuto modo di chiarire l'Agenzia delle Entrate nella R.M. n.

*Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio*

*Capitale sociale € 20.000,00 i.v. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005*

*Tel 06-56559912 · [www.revisionepmi.it](http://www.revisionepmi.it) · E-mail: [info@revisionepmi.it](mailto:info@revisionepmi.it) · P.E.C. [revisionepmisrl@legalmail.it](mailto:revisionepmisrl@legalmail.it)*

38/E del 2015 sulla possibilità di utilizzare una lettera di intento anche per una serie di operazioni doganali di importazione fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell'anno di riferimento.

In precedenza, invece, la prassi amministrativa aveva ritenuto che la dichiarazione di intento dovesse essere ripetuta per ogni singola operazione d'importazione poiché l'ufficio doganale non può essere definito "parte".

Per completezza si segnala che con il Provvedimento 96911 pubblicato il 27 febbraio 2020 dall'Agenzia delle Entrate sono state dettate le modalità con cui **a partire dal 2 marzo 2020 sono rese disponibili a ciascun fornitore, mediante l'utilizzo del "Cassetto fiscale", le informazioni relative alle dichiarazioni d'intento trasmesse dagli esportatori abituali** per via telematica all'Agenzia medesima, al fine di consentire a questi ultimi di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta.

#### **D.5. QUAL È LA BASE IMPONIBILE DI UN'OPERAZIONE DI IMPORTAZIONE?**

**R.5.** La base imponibile IVA delle importazioni è costituita dal valore dei beni importati, determinato secondo le disposizioni doganali, al quale sommare:

- ◆ I diritti doganali (ad eccezione dell'IVA);
- ◆ Le spese per l'inoltro dei beni fino al luogo di destinazione all'interno della UE (es. trasporto, assicurazione, commissione, imballaggio).

#### **D.6. HO LA FATTURA DEL FORNITORE ESTERO E LA BOLLETTA DOGANALE DI IMPORTAZIONE: QUALE DOCUMENTO REGISTRO AI FINI IVA?**

**R.6.** L'unico documento rilevante ai fini IVA in un'operazione di importazione è la **bolletta di importazione** che deve essere annotata nel registro IVA acquisti ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta assolta.

I dati numerici necessari per l'annotazione della bolletta doganale in tale registro (imponibile, aliquota e imposta) sono contenuti nella casella 47 in corrispondenza del codice identificativo del tributo.

### C.1. Scritture contabili delle importazioni

Di seguito si esemplificano le scritture contabili relative ad un'operazione di importazione. Riguardo agli acquisti con controparti extra UE, la scrittura contabile alla ricezione della fattura da parte del fornitore (che non è il documento rilevante ai fini IVA in quanto ai fini IVA rileva la bolla doganale) indica: il costo ed il debito verso il fornitore.

Costi per acquisti	a	Debiti verso fornitore extra UE
--------------------	---	---------------------------------

Al momento del pagamento facciamo la seguente registrazione:

Debiti verso fornitore extra UE	a	Banca
---------------------------------	---	-------

Come detto, l'IVA è riscossa all'atto dell'introduzione dei beni nel territorio dello Stato, dall'ufficio doganale, che emette la bolletta doganale. La bolla doganale è l'unico documento rilevante ai fini della registrazione dell'imposta. Le registrazioni da fare sulla bolletta doganale sono le seguenti:

Diversi	a	Dogana di .....
IVA a credito		
Dazi doganali		
Acquisti extra UE		

Infine, si procede con la registrazione della fattura dello spedizioniere. Lo spedizioniere, che solitamente cura le pratiche relative alla bolletta doganale, anticipa i fondi per il pagamento dell'IVA ed emette una fattura che contiene: le spese per i servizi di trasporto da esso prestati; i dazi doganali e l'IVA calcolata sul valore della merce, i servizi di trasporto e i dazi doganali. Le registrazioni sono le seguenti:

---

Diversi	a	Fornitore spedizioniere
IVA a credito		
Servizi vari		
Anticipi importazioni		

Come ultimo passaggio sarà necessario chiudere i conti transitori aperti anteriormente e che non hanno ragion d'essere:

Dogana di .....	a	Diversi
		Anticipi importazioni
		Acquisiti extra UE

## PRASSI DELLA SETTIMANA

### PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

[Provvedimento 969111 del 27 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello delle dichiarazioni di intento, con le relative istruzioni e le modalità telematiche di invio. Dal 2 marzo 2020 le dichiarazioni di intento saranno rese disponibili nel cassetto fiscale del fornitore.

---

### RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

[Risposta interpello 74 del 24 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al Sicaf multi-comparto - separazione delle attività di cui all'articolo 36, comma 3, del d.P.R. n. 633

---

[Risposta interpello 75 del 24 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento, ai fini Iva, dei servizi di promozione del gioco online attraverso siti c.d. "comparatori di quote"

---

[Risposta interpello 76 del 27 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli atti preordinati alla trasformazione del territorio e alla cessione di terreni in esecuzione di una Convenzione urbanistica

---

[Risposta interpello 77 del 27 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione del valore di azioni aventi diritti patrimoniali rafforzati

---

[Risposta interpello 78 del 27 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al piano di incentivazione monetario e azionario, lavoratori dipendenti, e regime fiscali lavoratori impatriati e nuovi residenti

---

[Risposta interpello 79 del 27 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'IVA al 4% spettante per l'acquisto di veicoli in caso di disabilità

---

---

[Risposta interpello 80 del 27 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla decadenza dall'agevolazione "cd prima casa" nel caso in cui i coniugi si separino consensualmente davanti all'ufficiale di stato civile e successivamente cedano a terzi l'immobile per cui hanno fruito delle suddette agevolazioni.

---

[Risposta interpello 81 del 27 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al versamento rateizzato dell'IVA periodica omessa e ai conseguenti effetti sul credito annuale

---

## LO SCADENZARIO DAL 28.02.2020 AL 13.03.2020

Venerdì **28 Febbraio 2020**

**Comunicazione all'anagrafe tributaria** dei dati delle **spese del 2019** ai fini della predisposizione della **dichiarazione dei redditi precompilata 2020**. Sono tenuti all'adempimento:

- ◆ Gli iscritti agli Albi professionali dei **VETERINARI** e le strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari,
- ◆ **I SOGGETTI CHE EROGANO MUTUI AGRARI E FONDIARI**, devono comunicare i dati, riferiti all'anno precedente, relativi alle quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui agrari e fondiari,
- ◆ **GLI ENTI PREVIDENZIALI** devono comunicare i dati, riferiti all'anno 2019, relativi ai contributi previdenziali e assistenziali,
- ◆ **LE IMPRESE ASSICURATRICI**,
- ◆ **LE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI**,
- ◆ **GLI ENTI, LE CASSE E SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO** aventi esclusivamente fine assistenziale e **I FONDI INTEGRATIVI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**,
- ◆ **I SOGGETTI CHE EMETTONO FATTURE RELATIVE A SPESE FUNEBRI**,
- ◆ **LE UNIVERSITÀ STATALI E NON STATALI**, devono comunicare i dati relativi alle spese universitarie del 2019.
- ◆ **I SOGGETTI CHE EROGANO I RIMBORSI RELATIVI ALLE SPESE UNIVERSITARIE**,
- ◆ **GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO** devono comunicare i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento

---

all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione,

- ◆ **LE ONLUS** di cui all'art. 10 - commi 1, 8 e 9 - del D.Lgs. N. 460/1997; associazioni di promozione sociale di cui all'art. 7 della legge n.383/2000; fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004; fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con D.P.CM. adottato su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, devono comunicare i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite nell'anno precedente da persone fisiche, nonché quelle restituite. GLI
- ◆ **ASILI NIDO PUBBLICI E PRIVATI** nonché altri soggetti a cui sono versate le rette relative alla frequenza dell'asilo nido, devono comunicare i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dai genitori, con riferimento a ciascun figlio iscritto all'asilo nido.

---

Venerdì **28 Febbraio 2020**

Coloro **che hanno sostenuto spese per le rette relative alla frequenza degli asili nido** possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati di tali spese e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata.

**L'opposizione all'utilizzo delle spese per la frequenza degli asili nido** può essere esercitata, comunicando le informazioni con l'apposito [modello di richiesta opposizione](#).

---

Venerdì **28 Febbraio 2020**

**Gli studenti possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati delle spese universitarie** sostenute e dei rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata e/o in quella dei familiari di cui risultano a carico. La comunicazione può essere effettuata, inviando [il](#)

---

[modello di richiesta di opposizione](#) alla casella di posta elettronica: [opposizioneutilizzospeseuniversitarie@agenziaentrate.it](mailto:opposizioneutilizzospeseuniversitarie@agenziaentrate.it) o via fax: numero 0650762273.

---

Venerdì **28 Febbraio 2020**

I soggetti aventi diritto alle detrazioni spettanti per gli **interventi di riqualificazione/efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico** (di cui agli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013) che hanno **optato, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per un contributo di pari ammontare**, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, devono comunicare l'esercizio dell'opzione utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito *internet* [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

In alternativa le comunicazioni possono essere inviate per il tramite degli uffici dell'Agenzia delle entrate, utilizzando [l'apposito modello](#) che può essere inviato ai predetti uffici anche tramite Posta elettronica certificata (Pec), debitamente sottoscritto dal soggetto che ha esercitato l'opzione, unitamente al relativo documento di identità.

---

Sabato **29 Febbraio 2020**

Gli operatori Iva o i loro intermediari delegati e i consumatori finali, potranno **aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche** fino al 29 febbraio 2020. Gli operatori Iva possono comunicare l'adesione anche tramite un intermediario appositamente delegato al servizio di consultazione. ([Provvedimento n. 1427541 del 17.12.2019](#))

---

Sabato **29 Febbraio 2020**

Ultimo giorno utile per la **stampa delle scritture contabili relative al 2018** (il termine di presentazione della dichiarazione era fissato al 30 novembre 2019, di conseguenza anche il termine per la stampa delle scritture contabili slitta al 29 febbraio 2020 (3 mesi). Per i registri Iva e per gli altri registri contabili, è prevista la possibilità di non stampare tenendo solamente con sistemi elettronici qualsiasi registro contabile, purché in caso di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengano stampati a seguito della richiesta.

---

Lunedì **2 Marzo 2020**

Ultimo giorno per **comunicare i dati delle liquidazioni**

---

*Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio*

*Capitale sociale € 20.000,00 i.v. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005*

*Tel 06-56559912 · [www.revisionepmi.it](http://www.revisionepmi.it) · E-mail: [info@revisionepmi.it](mailto:info@revisionepmi.it) · P.E.C. [revisionepmisrl@legalmail.it](mailto:revisionepmisrl@legalmail.it)*

---

**periodiche IVA** di ottobre/novembre/dicembre 2019 (soggetti mensili) o del quarto trimestre 2019 (soggetti trimestrali). Da quest'anno in sostituzione di tale adempimento **è possibile comunicare i dati in questione tramite la dichiarazione annuale Iva** utilizzando il nuovo quadro VP, in tal caso il mod. IVA 2020 va inviato entro il 2.3.2020 (in luogo del 30.04.2020).

---

Lunedì **2 Marzo 2020**

**Dichiarazione mensile e versamento** dell'Iva relativa agli **acquisti intracomunitari** registrati nel mese di **Gennaio 2020** da parte degli **enti non commerciali**.

---

Lunedì **2 Marzo 2020**

**Comunicazione annuale dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali** effettuate nell'anno precedente nei confronti dei rivenditori o dei soggetti utilizzatori di tali documenti, **da parte delle tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali** e soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita.

---

Lunedì **2 Marzo 2020**

**Registrazione della denuncia annuale cumulativa dei contratti di affitto di fondi rustici**, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, posti in essere nell'anno precedente (**2019**). Contestualmente alla denuncia deve essere presentata **l'attestazione di pagamento dell'imposta di registro** (Mod. F24 elementi identificativi).

---

Lunedì **2 Marzo 2020**

Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono inviare gli elenchi **Intra-12** relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di gennaio, con indicazione dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento.

---

Lunedì **2 Marzo 2020**

**Conguaglio**, da parte dei **sostituti d'imposta**, tra le **ritenute operate e l'IRPEF dovuta** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e **determinazione delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF**.

---

Lunedì **2 Marzo 2020**

Le parti contraenti di **contratti di locazione e affitto** che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca", devono provvedere al versamento **dell'imposta di registro** sui contratti di locazione e affitto **stipulati in data 01/02/2020 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/02/2020**

---

---

utilizzando il [mod. F24 Elide](#).

---

Lunedì **2 Marzo 2020**

Ultimo giorno utile, per **coloro che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi 2019 entro il 2 dicembre 2019** (Redditi PF 2019, Redditi SP 2019, Redditi SC 2019, Redditi ENC 2019, dichiarazione IRAP 2019, CNM 2019), per **regolarizzare l'omissione** mediante **ravvedimento operoso**. Devono trasmettere le dichiarazioni con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario, ed effettuare il versamento della sanzione ridotta mediante F24.

---

Mercoledì **4 Marzo 2020**

I soggetti obbligati alla trasmissione dei dati utili per la predisposizione del Mod. 730 precompilato (**banche, assicurazioni, enti previdenziali ed enti di previdenza complementare, ecc.**) in caso di errata comunicazione (effettuata entro il 28 febbraio), possono **provvedere all'invio** all'Agenzia delle Entrate dei **dati corretti** senza incorrere in sanzioni.

---

Lunedì **9 Marzo 2020**

Ultimo giorno utile per l'invio telematico, da parte dei sostituti di imposta, del modello "[Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate](#)", per ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni dei propri amministrati.

---

Lunedì **9 Marzo 2020**

I sostituti d'imposta, obbligati a operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi sotto qualsiasi forma soggetti a ritenute alla fonte, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, devono **trasmettere all'Agenzia delle entrate**, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, le **Certificazioni uniche (Cu 2020)** contenenti i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2019. [Qui il modello](#) approvato con Provvedimento del 15.01.2020.

---